



COMUNE DI SILLAVENGO
PROVINCIA DI NOVARA

--COPIA --

DELIBERAZIONE N. 04

Trasmessa alla sezione Provinciale di controllo

il _____ prot. N. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 13 D.L. 201/2011 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE (I.M.U.)

L'anno duemiladodici addi sedici del mese di aprile alle ore 21,00---- nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PRESENTI | ASSENTI

			PRESENTI	ASSENTI
1	Zanetta Ivo	Sindaco	X	
2	Locatelli Bruno	Consigliere	X	
3	Martinelli Gianfranco	Consigliere	X	
4	Porzio Arianna	Consigliere	X	
5	Gaiardelli Marco	Consigliere		X
6	Gaiardelli Dario	Consigliere	X	
7	Carolo Filippo	Consigliere	X	
8	Deagostini Serena	Consigliere		X
9	Pittaroli Luca	Consigliere	X	
10	Cerruti Annalisa	Consigliere		X
11	Cerruti Luigi	Consigliere		X
12	De Rosa Michele	Consigliere		X
13	Dotti Bruno	Consigliere		X

TOTALI

7

6

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gianfranco Brera, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zanetta Ivo, - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Regolamento per la disciplina di alcuni aspetti relativi alla imposta municipale propria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha istituito in via anticipata e sperimentale, decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissando al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta stessa;

CONSIDERATO che con il citato art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 vengono introdotte ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

VISTO l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 il quale espressamente prevede che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 anche per i nuovi tributi previsti dal suddetto decreto;

RILEVATA pertanto la possibilità da parte del Comune, di adottare provvedimenti di natura regolamentare in materia di imposta municipale propria, richiamando in proposito quanto previsto dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dallo stesso art. 13 del D.L. del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, estendendo anche alla nuova imposta le norme regolamentari già stabilite dal Comune per la precedente e soppressa imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 il quale stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto n. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato anche in forma rateale senza maggiorazione di interessi;

VISTO l'art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 il quale demanda al potere regolamentare dei comuni la possibilità di disciplinare alcuni aspetti in materia di imposta comunale sugli immobili, trasferibili ed applicabili alla nuova imposta comunale sugli immobili ai sensi del citato l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

RILEVATO che le disposizioni regolamentari previste dal citato art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., oltre a quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, riguardano i seguenti aspetti, per i quali si ritiene opportuno intervenire esercitando il potere regolamentare in analogia con quanto previsto in materia di imposta comunale sugli immobili:

- ◆ determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- ◆ stabilire che si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare i versamenti effettuati anche per conto degli altri;
- ◆ stabilire delle precisazioni su concetto di abitazione principale e relative pertinenze;
- ◆ considerare abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero a condizione che l'abitazione non risulti occupata a qualsiasi titolo;


RAVVISATA la opportunità di adottare apposito atto regolamentare al fine di disciplinare gli aspetti sopra elencati applicabili alla imposta municipale propria ai sensi delle disposizioni di legge in precedenza richiamate;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare il seguente regolamento in materia di imposta municipale propria in esecuzione dell'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale a mezzo PEC alla esecutività della presente deliberazione.



COMUNE DI SILLAVENGO
(Provincia di Novara)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 16/04/2012

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>		
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di abitazione principale e pertinenze</i>		
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>		
<i>Art. 4</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>		
<i>Art. 5</i>	<i>Versamenti e interessi</i>		
<i>Art. 7</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>		
<i>Art. 8</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>		
<i>Art. 9</i>	<i>Riscossione coattiva</i>		
<i>Art. 10</i>	<i>Funzionario responsabile</i>		
<i>Art. 11</i>	<i>Disposizioni finali</i>		

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sillavengo (prov. di NO) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sillavengo (prov. di Novara).

ART. 2 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, e relative pertinenze, considerate tali per espressa previsione legislativa (art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, regolarmente convertito), sono considerate pertinenze alle abitazioni principali, nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria catastale prevista dalla legge (1 pertinenza categoria C2, 1 pertinenza categoria C6 1 pertinenza categoria C7)
2. Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, il proprietario dichiara quale sia l'unità immobiliare da assoggettare ad imposta ad aliquota agevolata per abitazione principale. Nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende l'unica residenza del nucleo familiare; in mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza del nucleo familiare.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, dell'art.2 del D.Lgs. 504 del 1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 4. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 6. La Giunta comunale, annualmente e contestualmente alla approvazione dello schema di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, determina, per zone omogenee e destinazioni urbanistiche, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. In mancanza di adeguamento annuale, trovano applicazione i valori venali stabiliti per l'anno precedente. In fase di prima applicazione, per l'anno 2012, trovano applicazione i seguenti valori:

◆ Aree residenziali	29,07/mq
◆ Aree produttive (commerciali/artigianali/produttivi)	22,62/mq
 7. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

8. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ART. 4 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 6 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00 (1)
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (3)
5. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

ART. 7 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare (1).
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 8 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria i principi dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi
3. L'attività di accertamento viene eseguita purchè l'importo del tributo evaso superi l'importo di € 30,00

ART. 09 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.)

ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approva il regolamento stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Ivo Zanetta

Il Consigliere Anziano
F.to: Bruno Locatelli

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Gianfranco Brera

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprimono parere favorevole:

a) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dr. G. Brera)

b) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Il Responsabile del Servizio amministrativo (Dr. G. Brera)

firmato

Il Responsabile del Servizio Poizia Municipale (Pierangelo Daglia)

Il Responsabile del Servizio urbanistica edilizia privata LLPP

(Arch. Adriano Fontaneto)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, li 16/04/2012.



Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Brera

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 MAG 2012, come prescritto dall'art. 124 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianfranco Brera

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianfranco Brera